

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5630 del 20/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta SOCIETA' AGRICOLA PUNTO VERDE S.S. con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia, Via Punta n. 12, località Migliaro ĳ Diniego della comunicazione di modifica non sostanziale presentata allo SUAP con procedimento ex DPR n. 160/2010 dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1476 del 30/03/2020 del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, per l'esercizio dell'attività di ESSICCAZIONE MATERIALI VEGETALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5806 del 20/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 22251/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SOCIETA' AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.** con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia, Via Punta n. 12, località Migliaro – Diniego della comunicazione di modifica non sostanziale presentata allo SUAP con procedimento ex DPR n. 160/2010 dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1476 del 30/03/2020 del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE MATERIALI VEGETALI**.

LA RESPONSABILE

PREMESSO:

- che - con comunicazione presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia in data 06/08/2020, registrata al P.G. comunale al n. 12549 del 06/08/2020, (Pratica SUAP n. 134/2020), trasmessa dallo SUAP come procedimento ex DPR n. 160/2010 in data 17/08/2020 con PG comunale n. 13202, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 118858 del 17/08/2020 - la Ditta **SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.**, con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia, Via Punta n. 12, località Migliaro ha fatto richiesta di modifica non sostanziale dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2020-1476 del 30/03/2020, adottato ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- che la ditta richiedente effettua l'attività di **ESSICCAZIONE MATERIALI VEGETALI** con produzione di balloni di foraggio disidratato e pellet;
- che la ditta - con la suddetta comunicazione - ha richiesto, in base al punto 8.1 della DGR Emilia Romagna n. 960/1999, di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo la prescrizione di cui al punto 4) lettera d), relativa all'effettuazione degli autocontrolli alle emissioni autorizzate con periodicità annuale, con la prescrizione inerente alla registrazione su apposito registro delle verifiche del buon funzionamento dei filtri a maniche installati a presidio delle emissioni, dichiarando a tal fine che gli stessi sono dotati dei pressostati differenziali atti a tali controlli;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 2236/2009 del 28/12/2009 recante *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in*

deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "norme in materia ambientale" e i successivi provvedimenti integrativi o attuativi;

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *"Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005"*;

CONSIDERATO

- Che la più recente normativa regionale, riportante le prescrizioni e i limiti emissivi relativi alle varie attività produttive e lavorative (DGR ER 1769 del 22/10/2010 che dispone in merito alla Determina 4606 del 04/06/1999 "Criteri Criaer") non indica circostanze generali in cui venga ritenuta superflua l'effettuazione degli autocontrolli alle emissioni, fatto salvo quanto riportato al punto seguente;
- Che ai punti 4.20 (molitura cereali) e 4.22 (prodotti in calcestruzzo e gesso) dell'allegato 4 della suddetta DGR ER 1769/10, in merito allo sfiato dei silos di stoccaggio dei materiali, è previsto che i sistemi di filtrazione siano dotati di misuratore di pressione differenziale e che i filtri siano sottoposti a verifiche periodiche sullo stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite viene considerato automaticamente rispettato;

RITENUTO quindi che il legislatore, nella normativa più recente, abbia voluto limitare solo a questi apparati l'esenzione dei controlli, superando di fatto quanto previsto nella suddetta DGR ER 960/1999;

DATO ATTO infatti che in impianti di ESSICCAZIONE DI MATERIALI VEGETALI di ditte concorrenti, analoghi all'impianto gestito dalla Ditta SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S., i pressostati differenziali vengono utilizzati, eventualmente, quale ulteriore forma di controllo del corretto funzionamento dei filtri, e solo nel caso di filtri installati su silos, gli autocontrolli sono sostituiti dai pressostati differenziali, in quanto non è possibile fissare limiti alle emissioni per le polveri, data la limitata durata nel tempo delle operazioni di carico e scarico e considerato che le portate emissive sono molto basse, pertanto risulterebbe difficile fare dei prelievi e controlli alle emissioni conformi alla normativa

vigente in materia;

TENUTO CONTO che le emissioni

- E3, E5, E6 sono state autorizzate in base a quanto indicato al punto 4.1.1 (SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE);
- E2, E4, E7 sono state autorizzate in base a quanto indicato al punto 4.1.2 (FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DI PRODOTTI VARI);

e che nella Determina n. 4606/1999 (criteri CRIAER), lettera f), è indicato che “i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno** annuale”;

CONSIDERATO altresì che nell'autorizzazione vigente non si configurano quindi le fattispecie di cui ai punti 4.20 (molitura cereali) e 4.22 (prodotti in calcestruzzo e gesso) dell'allegato 4 della sopracitata DGR ER 1769/10;

RITENUTO per le suddette argomentazioni che non è stato possibile accogliere quanto richiesto dall'impresa e con nota dello scrivente Servizio PG/2020/0152617 del 22/10/2020 è stato richiesto allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia di predisporre un Preavviso di Diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato e integrato dalla L. n. 15/2005;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia P.G. n. 17835 del 23/10/2020, registrata al P.G. Arpae n. 153397 del 23/10/2020, con la quale sono stati comunicati all'impresa, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, così come modificato e integrato dalla L. n. 15/2005, i motivi ostativi al rilascio dell'istanza di modifica richiesta;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia P.G. n. 18521 del 02/11/2020, acquisita al P.G. Arpae n. 158160 del 02/11/2020, con la quale sono state trasmesse le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dalla SOCIETA' AGRICOLA PUNTO VERDE S.S. in data 30/10/2020, registrate al P.G. comunale n. 18414 del 02/11/2020;

RITENUTO che le argomentazioni ivi esposte non hanno consentito a questo servizio di superare i motivi ostativi indicati nella nota dello scrivente Servizio PG/2020/152617 del 22/10/2020;

SPECIFICATO inoltre che la modifica non sostanziale richiesta non potrebbe essere accolta anche qualora fosse presentata, così come previsto in termini procedurali dall'art. 6 commi n. 2 e n.3 del

DPR 59/2013, come istanza di modifica sostanziale dell'AUA vigente, viste le motivazioni di natura tecnico-giuridica sopra indicate;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102 del 07/10/2019, recante *"Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli"* è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

DISPONE

Per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

- 1) IL DINIEGO DELLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1476 del 30/03/2020 del Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e rilasciata dal Comune di Fiscaglia con provvedimento conclusivo del procedimento n. 7 del 08/04/2020, P.G. n. 5624, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Fiscaglia in data 06/08/2020, come procedimento ex DPR n. 160/2010, registrata al P.G. comunale al n. 12549 del 06/08/2020, (Pratica SUAP n. 134/2020), trasmessa dallo SUAP in data 17/08/2020 con PG comunale n. 13202 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 118858 del

17/08/2020, dalla Ditta **SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.**, con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia, Via Punta n. 12, località Migliaro, consistente nella richiesta di sostituire la prescrizione di cui al punto 4) lettera d), relativa all'effettuazione degli autocontrolli alle emissioni autorizzate con periodicità annuale, con la prescrizione inerente alla registrazione su apposito registro delle verifiche del buon funzionamento dei filtri a maniche installati a presidio delle emissioni, attraverso l'utilizzo dei pressostati differenziali di cui sono dotati.

- 2) DI DARE ATTO che resta confermato tutto quanto disposto con l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1476 del 30/03/2020 del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e rilasciata dal Comune di Fiscaglia con provvedimento conclusivo del procedimento n. 7 del 08/04/2020, P.G. n. 5624.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Suap, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia e al Servizio Ambiente comunale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte del presente atto rilasciato dallo SUAP.

firmato digitalmente
Dr.ssa. Marina Mengoli
Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA – ARPAE EmiliaRomagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.